



COMUNE DI ATTIMIS

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.11.2002
modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.2005

TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Attimis.
2. In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc. ... nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi.
3. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole e boschive del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola o sfruttamento del bosco, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale. È diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli Agenti comunali preposti a tale attività nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C. P. P. in conformità al T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18/06/1931 n. 773.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del T. U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.
3. All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di un documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Articolo 4 - Ordinanza del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 34 dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della Legge 20/03/1865 n. 2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.
2. Le ordinanze di trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono interessate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II COSTRUZIONI RURALI

Articolo 5 - Case e fabbricati rurali

1. Per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case e dei fabbricati rurali valgono le norme contenute nel Regolamento edilizio e la normativa del P.R.G.C.
2. I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile; le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa dei roditori e insetti. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate insetticidi, erbicidi ed altri presidi sanitari.
3. I fienili sopraelevati devono essere dotati di idonea protezione contro le cadute.
4. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi il rilascio della Concessione edilizia è subordinato alla normativa del P.R.G.C. ed al parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.
5. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
 - b) disporre di idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
 - c) i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
 - d) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell'esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;
 - e) i ricoveri destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario competente.
6. La detenzione e l'allevamento degli animali soggiacciono alle seguenti prescrizioni:
 - a) i proprietari o detentori degli animali delle specie da reddito (bovino, equino, suino, ovicaprino e bufalino) sono tenuti a denunciarne la detenzione al Sindaco e al Veterinario dell'A.S.S. (D.P.R. 30/04/1996 n. 317);
 - b) i cani da guardia, fuori dei cortili recintati chiusi, devono essere muniti di museruola, legati o tenuti al guinzaglio; i cani da caccia accompagnati dal loro proprietario durante la stagione di caccia o per esercitazioni di addestramento, possono essere lasciati sciolti e senza museruola, entro le zone e nei limiti e modi previsti dall'art. 7 della L.R. 19/12/1986;
 - c) chiunque nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve dare immediato avviso al proprietario se conosciuto o al Sindaco, che provvederà ai sensi di legge. Egli ha diritto da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventuali subiti;
 - d) gli Agenti di Polizia Municipale che vengono a conoscenza di maltrattamento ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P. provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Articolo 6 - Caratteristiche generali delle concimaie

1. Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di mt. 25. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.
2. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:
 - a) capacità adeguata al numero di capi presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale;
 - b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a 100 cm.;
 - c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di 0,5 mc. per ogni capo di bestiame; il volume della cisterna, qualora la concimaia sia scoperta, deve essere in funzione sia della superficie della stessa che della piovosità della zona.
3. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie.

Articolo 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

1. All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell'art. 8 del presente Regolamento.
2. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

Articolo 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi delle Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.
2. Lo spargimento è ammesso solo a chi è in possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 319 del 1976, n. 172 del 1995 e del D. Lgs. 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti.
4. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione.
5. È vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questi sono in atti.
6. I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso in giornata qualora in prossimità di abitazioni o edifici di uso pubblico; queste operazioni, nel periodo compreso tra maggio e settembre, vanno eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00 qualora siano effettuate nel raggio di 30 metri da civili abitazioni.
7. Il Sindaco deve ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dall'Azienda Sanitaria. In caso di inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

8. Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici.

TITOLO IV AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Articolo 9 - Limitazioni generali

1. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 10 - Accensione di fuochi

1. L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Dovrà comunque essere rispettata una distanza minima di n. 50 dagli edifici.

2. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

3. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

4. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

5. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento.

6. L'incenerimento di sacchi e imballaggi di qualsiasi natura, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi di legge.

Articolo 11 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3. È inoltre vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Articolo 12 - Spurgo dei fossi e dei canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

3. È vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei del torrente o scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

4. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di albero e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Articolo 13 - Diramazioni, accessi e recinzioni

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Non possono essere recintati i fondi agricoli senza preventiva autorizzazione comunale. Gli allineamenti saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m. 2,50.

articolo 14 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a metri 1.5.

2. I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.

3. Per la distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantagione, è necessario arretrarsi di almeno sei metri dalle strade pubbliche. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dal ciglio della strada, dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m. 2,50 dall'asse stradale.

Articolo 15 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale od occultando la segnaletica. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

2. I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le superfici incolte.

3. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Articolo 16 - Aratura e irrigatura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe delle siepi ed ai fossi.
2. Dette capitagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt. 1,50.
3. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.
4. Una capitagna di mt. 1, 50 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
5. È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
6. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale lungo le strade pubbliche.
7. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:
 - il pagamento della sanzione prevista;
 - la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini;
 - la formazione della regolare capitagna e capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.
7. L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento, deve essere raccolta in modo che le acque non cadano sulla sede stradale al fine di evitare pericolo alla circolazione.

Articolo 17 - Strade vicinali

1. Tutte le strade vicinali, interpoderali e comunque aperte al pubblico transito dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata. È assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

Articolo 18 - Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Articolo 19 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.).

articolo 20 - Pascolo vagante delle greggi

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".
2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

Articolo 21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

1. È consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al

pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

Articolo 22 - Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II e III e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

2. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

TITOLO V MIGLIORAMENTI FONDIARI

Articolo 23 - Autorizzazione

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G., concederà l'eventuale Autorizzazione.
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in ripristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario.

Articolo 24 - corsi d'acqua e sbancamenti

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo.
2. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.
3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VI

AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

Articolo 25 - Coltivazione di boschi

1. Boschi: per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.P.G.R. n. 0174 del 11.04.1989 ed alla Circolare del 3.3.1995 prot. 1324 della Direzione Regionale Foreste.
2. Taglio piante: il patrimonio arboreo esistente dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.
3. È ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali. L'espianto di essenze arboree dovrà essere autorizzato dal Sindaco con obbligo di successivo reimpianto in misura almeno pari a quella estirpata.
4. L'Amministrazione Comunale al fine di promuovere la razionale gestione, manutenzione dei boschi, la conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, ricomposizione ambientale e di sorveglianza delle zone boscate, potrà stipulare apposite convenzioni pluriennali con altri enti, ovvero con associazioni o consorzi di proprietari riconosciuti idonei alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

TITOLO VII AMBITI NATURALI

Articolo 26 - Limitazioni generali

1. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La conservazione di dette opere sono a carico degli aventi causa a norma del C.C.
3. L'Amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
4. È fatto divieto di transitare sui terreni con qualsiasi mezzo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (compreso il prato stabile).
5. All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.
6. Nelle zone tutelate aventi valore ambientale vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente P.R.G.C.

TITOLO VIII MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Articolo 27 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S., qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. del 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni.

Articolo 28 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

2. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

3. Seppellimento di animali morti per malattie infettive; l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Articolo 29 - Difesa delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931 n. 987 e successive modificazioni).

1) Denuncia obbligatoria.

È fatto obbligo dei conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico di Gorizia, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

2) Collocamento di esche avvelenate.

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a comunicare all'Autorità competente e a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibili la scritta: "Attenzione: terreno avvelenato" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni".

3) Misure contro la propagazione della piralide.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni).

Articolo 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione salvo in mercati, anche all'aperto, autorizzati.
2. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Articolo 31 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze.
Nelle vicinanze delle case i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle ex III e IV classe, non molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
6. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".
7. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
8. È vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

TITOLO IX
**CACCIA – PESCA – RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE,
LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI**

Art. 32 - Esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 33 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse

1. La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. 3.6.1981 n. 34 articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 e sue modificazioni e integrazioni.
2. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla L. 6.1.1931 n. 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.5.1931 n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.
3. La raccolta di alcuni fiori spontanei di piante o parti di piante per uso gastronomico è regolata dalla predetta legge regionale n. 34/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 - Raccolta lumache e rane

1. La raccolta di lumache e di rane è vietata ai sensi della L.R. 3.6.1981 n. 34 art. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35 - Conduzione di apiari

1. La conduzione di apiari è regolamentata dalla L.R. 29.3.1988 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO X PERICOLI COMUNI

Art. 36 - Norme relative ai pericoli comuni

1. È vietato:

- a) esercitare in luogo pubblico, aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze, attività pericolose per la loro natura o per i mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
- c) lavare nelle fontane pubbliche e gli abbeveratoi;
- d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride;
- e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o dificultare il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f) apportare modifiche al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione della autorità competente;
- h) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporaneamente del suolo pubblico senza averne ottenuto la regolare autorizzazione;
- i) gettare o accumulare rottami, residui di demolizione, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati;
- l) dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane;
- m) è vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere;
- n) è vietato produrre, salvo speciale concessione, sia in luogo pubblico che privato rumori che turbino la quiete pubblica nei seguenti orari:

dal 1 ottobre al 30 aprile

nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 07,00

nei giorni festivi dalle ore 20,00 alle ore 08,00

dal 1 maggio al 30 settembre

nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 06,00

dalle ore 13,00 alle ore 16,00

nei giorni festivi dalle ore 20,00 alle ore 08,00

dalle ore 13,00 alle ore 16,00

TITOLO XI SANZIONI

Art. 37 - accertamenti delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e in particolare gli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni al presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,00 a un massimo di Euro 516,00.
3. Per la determinazione delle violazioni al presente regolamento si applica la procedura prevista dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

art. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino o dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dall'amministrazione.

Art. 39 - Inesecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 18/04/2000 n. 267 nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione amministrativa.

Art. 40 - Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli Agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata al D.P.R. 22.7.1982 n. 571.

art. 41 - Sospensione di concessioni e autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei seguenti casi:
 - per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
 - per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.
3. Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

Art. 42 - Risarcimento danni

1. Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato.

2. Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Prevalenza tra diversi regolamenti comunali

1. Le fattispecie urbanistica, edilizia, igieniche sono disciplinate dai seguenti regolamenti o strumenti d'attuazione:

- 1) Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale;
- 2) Regolamento edilizio comunale;
- 3) Regolamento di fognatura;
- 4) Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- 5) Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti.

2. Tutti i succitati strumenti sono stati predisposti per disciplinare fattispecie diverse, ma non si può escludere che possano rilevarsi conflittuali o contraddittorie.

3. Nel caso si verificasse tale evenienza, verrà applicata la normativa regolamentare o attuativa che pone maggiori limiti, condizioni, restrizioni.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 45 - Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria.

Indice generale

TITOLO I.....	2
GENERALITÀ.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento.....	2
Articolo 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale.....	2
Articolo 4 - Ordinanza del Sindaco.....	2
TITOLO II.....	3
COSTRUZIONI RURALI.....	3
Articolo 5 - Case e fabbricati rurali.....	3
TITOLO III.....	4
CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO.....	4
Articolo 6 - Caratteristiche generali delle concimaie.....	4
Articolo 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami.....	4
Articolo 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo.....	4
TITOLO IV.....	5
AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI.....	5
Articolo 9 - Limitazioni generali.....	5
Articolo 10 - Accensione di fuochi.....	5
Articolo 11 - Libero deflusso delle acque.....	5
Articolo 12 - Spurgo dei fossi e dei canali.....	5
Articolo 13 - Diramazioni, accessi e recinzioni.....	6
articolo 14 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe.....	6
Articolo 15 - Recisione di rami protesi e terreni incolti.....	6
Articolo 16 - Aratura e irrigatura dei terreni.....	6
Articolo 17 - Strade vicinali.....	7
Articolo 18 - Spigolatura.....	7
Articolo 19 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.....	7
articolo 20 - Pascolo vagante delle greggi.....	7
Articolo 21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie.....	7
Articolo 22 - Sanzioni per pascolo abusivo.....	8
TITOLO V.....	9
MIGLIORAMENTI FONDIARI.....	9
Articolo 23 - Autorizzazione.....	9
Articolo 24 - corsi d'acqua e sbancamenti.....	9
TITOLO VI.....	10
AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE.....	10
Articolo 25 - Coltivazione di boschi.....	10
TITOLO VII.....	11
AMBITI NATURALI.....	11
Articolo 26 - Limitazioni generali.....	11
TITOLO VIII.....	12
MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI.....	12
A) MALATTIE DEL BESTIAME.....	12
Articolo 27 - Obbligo di denuncia.....	12
Articolo 28 - Isolamento per malattie contagiose.....	12
B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.....	12
Articolo 29 - Difesa delle piante.....	12
Articolo 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.....	12
C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA.....	13
Articolo 31 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura.....	13

TITOLO IX.....	14
CACCIA – PESCA – RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI.....	14
Art. 32 - Esercizio della caccia e della pesca.....	14
Art. 33 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse.....	14
Art. 34 - Raccolta lumache e rane.....	14
Art. 35 - Conduzione di apiari.....	14
TITOLO X.....	15
PERICOLI COMUNI.....	15
Art. 36 - Norme relative ai pericoli comuni.....	15
TITOLO XI.....	16
SANZIONI.....	16
Art. 37 - accertamenti delle violazioni e sanzioni.....	16
art. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....	16
Art. 39 - Inesecuzione di ordinanza.....	16
Art. 40 - Sequestro e custodia di cose.....	16
art. 41 - Sospensione di concessioni e autorizzazioni.....	16
Art. 42 - Risarcimento danni.....	16
TITOLO XI.....	18
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 43 - Prevalenza tra diversi regolamenti comunali.....	18
Art. 44 - Entrata in vigore.....	18
Art. 45 - Diffusione.....	18